

FATTO

Con rogito 31/10/1983 la società "SILVEDIL" s.r.l. ha acquistato un complesso immobiliare nel Comune di San Vincenzo già adibito ad albergo-ristorante "Il Moderno".

Il rogito di acquisto dava atto che alla data del 30/9/1983 le licenze relative all'attività alberghiera erano state restituite alla competente autorità in quanto la gestione non era sufficientemente redditizia, anche in considerazione dei lavori di manutenzione che avrebbero dovuto essere effettuati.

Poco dopo, la Società acquirente presentò all'Amministrazione comunale un progetto edilizio per la demolizione e ricostruzione del fabbricato, con mutamento di destinazione residenziale.

La Commissione Edilizia esaminò il progetto nella seduta del 27/12/1983, emanando un parere interlocutorio; successivamente il Consiglio Comunale di San Vincenzo adottava due deliberazioni (n.313 e n.314, entrambe del 29 dicembre 1983) con le quali, rispettivamente, chiedeva alla regione l'autorizzazione ad apportare al P.R.G. una variante, specifica per la materia degli edifici destinati ad albergo, e, in attesa dell'autorizzazione, adottava comunque la variante medesima, vincolando la destinazione attuale per tutti gli edifici alberghieri esistenti sul territorio comunale.

Ha impugnato i predetti provvedimenti la s.r.l.

"SILVEDIL", con ricorso n.850/84, notificato il 24/3/84 e depositato l'11/4/84.

Queste le censure:

1) Violazione dell'art.10, comma 3, della Legge urbanistica e successive modifiche ed integrazioni - Eccesso di potere per illogicità, in quanto non sarebbe stata rispettata la norma citata che prescrive la previa autorizzazione regionale per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici e, comunque, perché non avrebbe senso richiedere la previa autorizzazione regionale (delib.n.313) e, al contempo, prescindere da tale autorizzazione, adottando (del.n.314) la variante al P.R.G.

2) Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti nonché per falsa rappresentazione dei presupposti e per difetto assoluto di motivazione, poiché all'albergo "Il Moderno" è stato vietato il mutamento della destinazione d'uso, nonostante il fatto che la destinazione alberghiera non sarebbe stata più attuale nel momento in cui l'Amministrazione Comunale ha adottato le delibere impugnate, essendo tale destinazione cessata dal 30 settembre 1983, con la restituzione all'Autorità amministrativa delle licenze ed autorizzazioni inerenti all'esercizio alberghiero; in ogni caso l'Amministrazione avrebbe dovuto motivare per quali ragioni avesse ritenuto irrilevante la cessazione dell'attività.

3) Violazione dell'art.7,n.2, della legge urbanistica, e

successive modifiche ed integrazioni, e nonche' per  
dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 765/1967  
Eccesso di potere per illogicita' e sviamento, perche' con  
la c.d. zona a destinazione alberghiera non sarebbe  
stata individuata come zona omogenea del territorio  
comunale, da utilizzare per l'edificazione ad uso  
alberghiero, e, comunque perche' la variante urbanistica  
avrebbe introdotto un vincolo assoluto di destinazione  
che l'ordinamento vigente non avrebbe mai contemplato  
ne' consentito.

4) Ulteriore eccesso di potere per sviamento - Eccesso di  
potere per violazione del principio dell'affidamento, in  
quanto la delibera impugnata avrebbe chiaramente un  
carattere strumentale, per evitare il rilascio di una  
concessione edilizia legittima in base allo strumento  
urbanistico gia' in vigore; il Comune avrebbe, in ogni  
caso, violato il principio dell'affidamento, pretendendo  
di modificare le possibilita' di utilizzazione di un  
complesso immobiliare, non appena la Societa' concorrente  
ne era venuta in possesso.

Si e' costituito in giudizio il Comune di San  
Vincenzo, con memoria depositata il 16/5/1984.

L'Amministrazione intimata ha precisato le proprie  
tesi difensive con successiva memoria depositata il  
23/11/1985.

Nelle more di decisione del ricorso il Comune di San  
Vincenzo, ha emesso, con atto 24/5/1984, prot. n. 4598,  
il provvedimento di salvaguardia (di sospensione di ogni

determinazione), in conseguenza della adozione della variante urbanistica con le deliberazioni n.313 e n.314/83 citate, relativamente al progetto presentato dalla Società "SILVEDIL S.p.A." (che aveva emutato la ragione sociale in S.r.l. Residence "La Plage"), comportante la demolizione del fabbricato già destinato ad albergo e la sua ricostruzione ad uso residenziale.

La s.r.l. Residence "La Plage" (già SILVEDIL) ha impugnato il provvedimento di salvaguardia nonché le deliberazioni n.313-314/83, con ricorso n.2097/84, notificato il 18/9/1984 e depositato il 4/10/1984.

Queste le censure:

- 1) Quanto alla misura di salvaguardia, essa sarebbe illegittima per illegittimità derivata, cioè per le stesse ragioni per cui sarebbe illegittima la normativa urbanistica cui essa fa riferimento.
- 2) Quanto alle deliberazioni n.313-314/83 la ricorrente ha formulato gli stessi motivi già contenuti nel precedente ricorso n.850/84.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Vincenzo con memoria depositata il 30/11/1984.

La difesa dell'Amministrazione comunale ha puntualizzato le proprie tesi con successiva memoria, depositata il 23/11/1985.

#### D I R I T T O

- 1) In via preliminare il Collegio ritiene che debba essere disposta, per motivi di connessione, la riunione dei ricorsi n.850/84 e n.2097/84.

2) Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso avverso alla misura di salvaguardia formulata dalla difesa del Comune di San Vincenzo.

Al riguardo l'Amministrazione intimata, dopo aver segnalato che è intervenuta l'approvazione da parte della Regione Toscana della variante di P.R.G., adottata con delibera consiliare n.314 del 29/12/1983, sostiene che sia venuto meno l'interesse all'annullamento della misura di salvaguardia, che, avendo natura meramente cautelativa, avrebbe esaurito la sua funzione dopo l'approvazione dello strumento urbanistico.

L'eccezione va disattesa.

A parere del Collegio la questione va esaminata alla luce delle indicazioni fornite dalla recente Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (dec.n.1 del 9/3/1983), secondo cui gli atti di adozione di strumenti urbanistici sono direttamente impugnabili in pendenza del provvedimento di approvazione.

Secondo l'Adunanza Plenaria l'annullamento giurisdizionale, totale o parziale, del piano adottato ha efficacia caducante (e non semplicemente viziante) nei confronti del provvedimento di approvazione, nel senso che chi ha impugnato il piano adottato non ha l'onere di riproporre gli stessi motivi contro l'approvazione.

Da ciò deriva che il ricorrente non perde interesse all'impugnativa dell'atto di adozione e della misura di

salvaguardia basata su tale atto, per il semplice fatto che nelle more del giudizio sia intervenuta l'approvazione.

L'approvazione, in altri termini, deve considerarsi come del tutto influente sul procedimento giurisdizionale in corso, non potendosi far derivare da tale provvedimento alcun onere (ne' di riproporre una nuova impugnativa, ne' di integrare il contraddittorio) a carico di chi ha tempestivamente ricorso contro il piano adottato.

L'intervenuta approvazione, secondo la citata Adunanza Plenaria, ha in sostanza un unico effetto, dal punto di vista processuale, che e' quello di rendere pienamente impugnabile il piano in relazione ad ogni vizio ipotizzabile (anche se determinatosi nella fase dell'adozione), da parte di ogni interessato, non escluso chi abbia gia' acquisito piena conoscenza della deliberazione comunale di adozione (e non l'abbia tempestivamente impugnata).

3) La difesa dell'Amministrazione ha altresì eccepito l'inammissibilita' dell'impugnativa per acquiescenza, che si dovrebbe dedurre dal fatto che la ricorrente ha presentato il 9 agosto 1984 una nuova domanda di concessione edilizia per la costruzione di una "Residenza Turistico Alberghiera", senza far riferimento alla precedente domanda dell'ottobre 1983 (con la quale la Societa' ricorrente intendeva demolire e ricostruire il fabbricato dell'albergo con mutamento di destinazione

in appartamenti (ad uso civile abitazione).  
 L'eccezione è infondata.  
 La giurisprudenza è pacifica sul punto che possa configurarsi acquiescenza (o allorché gli affetti fossero stati comportamenti chiari, univoci e concordanti manifestino la volontà dell'interessato di accettare il provvedimento).

Tale univocità dei comportamenti non sembra potersi verificarsi nella fattispecie in esame.

Al riguardo si osserva che la Silvedil aveva impugnato i provvedimenti che vincolavano l'immobile alla destinazione alberghiera prima della presentazione del nuovo progetto conforme alla destinazione urbanistica, ma, al seguito della presentazione in parola, non ha manifestato in alcun modo l'intenzione di rinunciare all'impugnativa proposta, anzi subito dopo ha inoltrato ricorso avverso la misura di salvaguardia adottata nei confronti del primo progetto (a destinazione residenziale), chiarendo esplicitamente che il nuovo progetto, strutturalmente analogo a quello cui la salvaguardia si riferiva, non era incompatibile con i diritti già fatti valere anche con il precedente ricorso giurisdizionale, nel senso che era l'interesse primario ed essenziale della società ricorrente quello di ottenere la più ampia libertà nelle destinazioni d'uso dell'immobile.

Nel corso dell'udienza odierna la difesa dell'Amministrazione ha prospettato

l'inammissibilita', (rectius l'improcedibilita') dei gravami sotto un profilo parzialmente diverso, rifacendo rilevare che essendo gia' in fase di avanzata realizzazione una nuova costruzione, autorizzata in base alle nuove destinazioni urbanistiche e cioe' rispettosa del vincolo alberghiero, la Societa' non avrebbe interesse all'annullamento di tali nuove previsioni urbanistiche, che comporterebbero l'annullabilita' della concessione rilasciata in base alle previsioni stesse.

Anche sotto questo profilo l'eccezione appare priva di pregio, poiche' nella fattispecie in esame non e' tanto in discussione la possibilita' di procedere all'edificazione di un nuovo immobile (in sostituzione del precedente), possibilita' ammessa sia dalle precedenti che dalle nuove previsioni urbanistiche, quanto la destinazione d'uso dell'immobile stesso, cosicche' l'eventuale annullamento del vincolo di destinazione alberghiera introdotto dalla nuova variante al P.R.G., non avrebbe altro effetto che quello di rendere compatibile con le precedenti previsioni urbanistiche l'eventuale a destinazione dell'immobile ad uso residenziale, in conformita' alla richiesta originaria della ricorrente.

4) Quanto al merito del ricorso il Collegio ritiene che la questione essenziale da prendere in esame sia quella (sollevata con il terzo motivo di impugnativa nel ricorso n.850/84 e riproposta come quarto motivo nel ricorso n.2097/84) attinente all'esistenza o meno,



nell'ambito delle funzioni che l'ordinamento attribuisce al Comune per la pianificazione del territorio, del potere di introdurre un vincolo di destinazione alberghiera.

Assume la Società concorrente che le questioni concernenti le destinazioni turistiche atterrebbero all'interesse turistico, rispetto al quale l'interesse urbanistico (ed il relativo potere amministrativo) sarebbe totalmente differenziato. Di qui deriverebbe l'illegittimità della variante al P.R.G. adottata dal Comune di San Vincenzo, con la quale è stato introdotto un vincolo di destinazione alberghiera, che non si sarebbe potuto imporre con gli strumenti e con i poteri urbanistici, trattandosi di materia soggetta semmai ad interessi pubblici afferenti ad un diverso interesse generale.

In sostanza il Comune avrebbe agito in violazione dell'art. 7, n.2 della Legge Urbanistica (e successive modifiche e integrazioni), nonché dell'ultimo comma dell'art. 17 della Legge 6/8/1967 n. 765.

Nel senso predetto si sarebbe espresso il T.A.R. del Veneto con sentenza n. 283 del 19/2/1982. Tale decisione, con riferimento ad una previsione di piano del Comune di Cortina d'Ampezzo ha osservato che "la zona alberghiera istituita dal Piano non delimita una o più porzioni omogenee del territorio comunale destinate ad un certo tipo di utilizzazione edilizia, come dovrebbe scaturire dai principi sanciti nell'art. 7, n.2, legge n. 1150 del 1967".

1942 e nell'art.17, ultimo comma, legge n.765 del 1967, sibbene ricomprende tutti e solo i punti del territorio in cui insiste un edificio alberghiero...";

"...il piano regolatore...ha individuato gli immobili già adibiti ad albergo sparsi sul territorio del Comune, per assoggettarli ad una normativa caratterizzata dalla immodificabilità della loro attuale destinazione. Così facendo però non ha agito in funzione della pianificazione del territorio e della sua razionale utilizzazione sotto il profilo delle esigenze urbanistiche, non potendosi ammettere che l'area interessata dall'edificio alberghiero...abbia solo la vocazione alberghiera; lo strumento urbanistico diventa qui un mezzo per conculcare il diritto di impresa e incidere sulla iniziativa economica privata che, nel tenore dell'art.41 Cost., può essere limitata solo in forza di una disposizione di legge."

Agli argomenti tratti dalla sentenza del T.A.R. Veneto la difesa della ricorrente aggiunge ulteriori osservazioni, le quali in particolare traggono le mosse dal rilievo che il vincolo di destinazione alberghiera, già istituito dalla legge n.1632 del 24/7/1936, poteva essere superato, comunque, con una determinata procedura.

La normativa di settore, in altre parole, non avrebbe mai contemplato né consentito un vincolo di destinazione assoluto, sottoponendo semplicemente il mutamento di destinazione (il cosiddetto svincolo

alberghiero) ad una precisa istruttoria e ad un previo provvedimento autorizzatorio.   
 La variante adottata dal Comune di San Vincenzo sarebbe dunque illegittima anche perché avrebbe preteso di introdurre un vincolo assoluto di destinazione che l'ordinamento vigente non avrebbe mai contemplato, né consentito.

La difesa dell'Amministrazione intimata ha obiettato che la sentenza del T.A.R. Veneto sarebbe rimasta isolata e sarebbe del tutto illogica in riferimento al Comune di Cortina d'Ampezzo, località a vocazione turistica con la caratteristica precisa di avere numerose strutture alberghiere sparse nel suo territorio; altrettanto si dovrebbe dire per il Comune di San Vincenzo, per cui sarebbe legittimo affermare che tutto il territorio dovrebbe considerarsi a vocazione turistico alberghiera.

D'altra parte il T.A.R. Toscana (con la sentenza n. 1061 del 22/12/1980) avrebbe affermato che i poteri a tutela degli interessi turistici e degli interessi urbanistici sarebbero equiordinati, pertanto il venir meno del vincolo alberghiero su un edificio per un vizio formale nell'esercizio del potere da parte della Regione non impedirebbe al Comune di affermare, sotto il profilo urbanistico, l'esigenza della destinazione alberghiera dell'edificio stesso.

Al riguardo dovrebbe inoltre considerarsi che la legge 17/5/1983, n.217 (legge quadro per il turismo) ha

previsto all'art.8 che i Comuni adeguino i propri strumenti urbanistici, individuando in essi le aree destinate ad attività turistiche e ricettive "che a tal fine sono vincolate".

La censura deve ritenersi fondata nella parte in cui ha contestato l'illegittimità di un vincolo assoluto di destinazione alberghiera.

h Va premesso, in linea generale, che questo Collegio non ritiene di poter condividere l'impostazione, già fatta propria dal T.A.R. Veneto (sentenza n.283/1982 cit.), secondo cui l'imposizione di un vincolo di destinazione alberghiera, su tutti gli immobili già adibiti ad alberghi e disseminati sull'intero territorio comunale, sarebbe in insanabile contrasto con la vigente legislazione urbanistica, la quale, essendo diretta alla pianificazione del territorio e non alla pianificazione dell'attività economica connessa al turismo, prevederebbe unicamente la determinazione di vincoli solo nell'ambito di ciascuna zona in cui deve essere diviso il territorio comunale (art. 7, p.2, Legge urbanistica e succ. modif.).

In mancanza della delimitazione di una zona territoriale omogenea (secondo le previsioni del penultimo comma dell'art.17 della L.n.765/1967) il vincolo di destinazione alberghiera si tradurrebbe in una forma di controllo dell'attività economica in contrasto con il principio della libertà dell'iniziativa economica privata sancito dall'art.41

della Costituzione.

A parere di questo Collegio la predetta impostazione è viziata da un eccessivo schematismo in ordine ai limiti del potere di pianificazione territoriale. In particolare, la funzione che l'ordinamento attribuisce alla ripartizione in zone del territorio comunale non può essere intesa nel senso che ciascuna zona debba avere necessariamente un'unica destinazione (ad esempio "zona alberghiera"), ma, piuttosto, destinazioni fra loro compatibili.

Lo stesso Decreto Interministeriale 2/4/1968 n.1444, che ha individuato le zone territoriali omogenee ai sensi dell'art.17, ultimo comma, della legge n.765/1967, nel dettare norme sugli standard (relativi alle quantità minime di spazi di interesse pubblico o sociale) ha essenzialmente distinto gli insediamenti residenziali da quelli produttivi.

Per quanto riguarda i primi, non solo è partito dal presupposto che essi siano situati nelle singole zone territoriali A,B,C,E (art.4), ma ha anche precisato (art.3) che, ai fini dell'osservanza degli standard, deve tenersi conto "delle destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse alle residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.)".

Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi il citato decreto si è riferito non solo a quelli compresi

nella zona D (aventi carattere industriale o ad essi assimilabile)(art.5) ma anche a quelli compresi in altre zone, se aventi carattere commerciale o direzionale (p.2 predetto art.5).

In conclusione, e' da ritenersi compreso nel potere di pianificazione territoriale ogni atto inteso a disciplinare la collocazione, nell'ambito delle varie zone omogenee, degli insediamenti aventi destinazioni fra loro complementari o, piu' in generale, compatibili con quelli della stessa zona.

L'interpretazione sopra delineata, in quanto corrispondente ad innegabili esigenze funzionali, ha trovato puntuale conferma anche negli sviluppi successivi della legislazione.

Ad esempio, la legge 11/6/1971 n.426 sulla disciplina del commercio, ha previsto (artt. 1,13,14) che nella formazione degli strumenti urbanistici siano indicate norme per l'insediamento delle attivita' commerciali, ma non ha ovviamente vincolato tali insediamenti a una particolare zona territoriale, poiche' la scelta dell'ubicazione e' logicamente da riconnettere alle esigenze dei consumatori (della popolazione "stabilmente residente e fluttuante").

Analogamente, anche per quanto riguarda gli alberghi, i motel, le pensioni e in genere le strutture ricettive (che la dottrina urbanistica comprende, fra l'altro, tra gli esercizi pubblici di interesse generale), non potrebbe negarsi, anche in mancanza di

esplicite disposizioni, che l'inserimento territoriale di tali strutture non è estraneo agli interessi urbanistici, e dovrebbe essere determinato in relazione alla domanda turistica, e senza alcun necessario riferimento a specifiche zone territoriali, aventi destinazione omogenea (c.d. "zona alberghiera").

La difesa dell'Amministrazione Comunale si è, peraltro, richiamata ai principi affermati dalla legge quadro per il turismo 17/5/1983, n.217.

Per i motivi sopra illustrati, deve comunque ritenersi che tale legge (che all'art.8 ha previsto che le regioni emanino specifiche leggi per sottoporre a vincolo di destinazione le strutture ricettive e che i Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore delle leggi regionali, individuino negli strumenti urbanistici le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi, vincolandole a tal fine) non abbia introdotto, per l'aspetto qui considerato, principi innovatori rispetto alla precedente normativa, ma piuttosto confermativi.

E', dunque, possibile affermare che i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno vincolato a destinazione alberghiera le aree su cui già sorgono strutture ricettive, non siano illegittimi per la sola circostanza che le aree in questione siano disseminate sull'intero territorio comunale, invece di essere comprese nell'ambito di una specifica zona.

L'illegittimità attiene ad un altro aspetto, rilevato dalla difesa della società ricorrente,

concernente l'assolutezza del vincolo di destinazione.

In effetti, anche se la funzione relativa alla organizzazione del territorio condiziona in vario modo l'esercizio delle attività economiche, tuttavia gli interessi attinenti alla materia del turismo e dell'industria alberghiera sono in se' distinti (anche se non contrapposti) a quelli della materia urbanistica.

L'autonomia delle due materie risulta dallo stesso dettato costituzionale (art.117), cosicché non appare corretta la soluzione adottata dall'Amministrazione intimata, la quale, attraverso lo strumento urbanistico, che dovrebbe essenzialmente disciplinare l'appropriato inserimento delle strutture turistico-alberghiere nell'ambito del territorio, intendeva incidere sullo stesso esercizio dell'attività di ricezione, ostacolando l'abbandono di tale attività mediante il divieto assoluto di una diversa destinazione degli immobili.

Come risulta dalla Relazione al provvedimento impugnato (del.n.314/83) la salvaguardia della dotazione delle attrezzature turistico-ricettive (ottenuta con l'obbligo del mantenimento della destinazione) era stata, infatti, motivata con la circostanza che tali attrezzature "costituiscono la parte piu' rilevante dell'economia cittadina e quindi degli interessi piu' generali della collettività".

Dato il carattere strumentale del vincolo in questione il Comune avrebbe dovuto preoccuparsi di



controllare se la scelta urbanistica poteva considerarsi compatibile con i principi costituzionali che garantiscono la libertà dell'iniziativa economica privata (art.41 Cost.), anche in considerazione del fatto che un vincolo assoluto e generale di destinazione alberghiera era sconosciuto al nostro ordinamento.

Occorre in proposito rammentare che la stessa legge quadro sul turismo (17/5/1983, n.217) che all'art. 8 ha previsto l'introduzione del vincolo urbanistico per le aree destinate agli insediamenti turistici produttivi, ha affermato il principio che tale vincolo non può, comunque, avere carattere assoluto, nel senso che può essere rimosso "su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva".

Anche nelle more dell'emanazione delle leggi regionali che fissino i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione (art.8, u.c. cit.), è possibile affermare che il vincolo alberghiero in tanto può essere introdotto legittimamente negli strumenti urbanistici in quanto siano al contempo previste apposite norme per la rimozione del vincolo in conformità ai criteri stabiliti nel citato art. 8 e in aderenza ai principi del richiamato art. 41 della Costituzione.

Per i motivi sopra indicati i ricorsi appaiono, dunque, meritevoli di accoglimento, restando assorbiti gli ulteriori motivi di impugnativa.

Sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Il sottoscritto, in quanto parte in causa, ha sostenuto le spese del presente giudizio, le quali, per equità, dovrebbero essere ripartite tra le parti.

La parte avversa, invece, non ha sostenuto le spese del presente giudizio, le quali, per equità, dovrebbero essere ripartite tra le parti.

Per questo motivo, il sottoscritto ritiene che le spese del presente giudizio debbano essere ripartite tra le parti.

Il sottoscritto, in quanto parte in causa, ha sostenuto le spese del presente giudizio, le quali, per equità, dovrebbero essere ripartite tra le parti.

La parte avversa, invece, non ha sostenuto le spese del presente giudizio, le quali, per equità, dovrebbero essere ripartite tra le parti.

Per questo motivo, il sottoscritto ritiene che le spese del presente giudizio debbano essere ripartite tra le parti.

Il sottoscritto, in quanto parte in causa, ha sostenuto le spese del presente giudizio, le quali, per equità, dovrebbero essere ripartite tra le parti.

La parte avversa, invece, non ha sostenuto le spese del presente giudizio, le quali, per equità, dovrebbero essere ripartite tra le parti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana,

Dispone la rinvio dei ricorsi n. 850/RL e n. 9057/84

eccetto i ricorsi in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

dichiara congiunti tra le parti le spese del presente giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla  
Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 5 Dicemb. 1985 dal

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in

Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Avv. Mario EBOLI - Presidente

Avv. Nicola AMADIO - Primo Referendario

Avv. *Giacinto TAVANOLI* - *Giacinto Tavanoli*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL - 5 MAR. 1986

~~7 MAR. 1986~~ - 5 MAR. 1986

*[Signature]*

In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sua ricorso n. <sup>(250/1984)</sup> 2027/1984 proposta da LL.S. R.L. "SIL

VEDIL, (inc. n. 850/84) e J. r. l. RESIDENCE "LA PLAGE", (inc.

il venire in matrimonio di ragione sociale della S. r. l. "SILVEDIL") (inc.

n. 7037/84) rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe C. Melli

ed Attilio domenico (inc. n. 850/84) contro l'Avv. Enzo Colonna

di Firenze, Pro C. Galobini n. 2 e (inc. n. 7037/84) Pro C. Galobini

Pro C. Galobini in Firenze, Pro Galobini n. 2

Contro

il Comune di San Vincenzo

rappresentate e difese (inc. n. 850/84) dall'Avv. Giuseppe MORBI

DELLI e dall'Avv. Ruggiero MORDELLI (inc. n. 7037/84)

dall'Avv. Ruggiero MORDELLI ed Attilio domenico (inc. n. 850/84)

n. 850/84) contro l'Avv. MORDELLI in Firenze, Borg. Pini

di e (inc. n. 7037/84) Pro Ruggiero MORDELLI in Firenze,

Borg. Pini n. 2

N° 344 REG. SEN

ANNO 1985

N. 850 REG. RIC

M. 2007 REG. R.

ANNO 1984

2)

in riferimento

-(Dec. n. 850/84) delle deliberazioni del C.C. di San Vincenzo, n. 313  
e n. 314 del 29/12/83, che hanno adottato una variante al P.R.C. di San  
Vincenzo la destinazione degli edifici adibiti ad albergo e/o pensione

-(Dec. n. 2057/84) - del provvedimento di sospensione di due deter-  
minazioni, adottato dal Comune di S. Vincenzo, con atto 26/5/84, n. 459  
relativamente ad un progetto edilizio della città  
deliberazioni del C.C. di S. Vincenzo n. 313 e n. 314 del 23/12/83

Vista il ricorso con i relativi allegati:

Visti: 1. atti di costituzione in giudizio del  
Comune di San Vincenzo

Viste le memorie prodotte dalle parti a soste-  
gno delle proprie difese:

Visti gli atti tutti della causa:

Udito, alla pubblica udienza del 5 Dicembre 1985

il relatore Dott. *Luca R. To Varnel*

Udito, altresì, l'avv.to C. Naresse delegato da G.

*Naresse To Varnel*  
Udito e l'avv.to R. Righi delegato da R. Morelli.

*Ricci o R Righi*

*del G. di San Vincenzo*

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto

segue: